



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

ORIGINALE

Codice ente 10178
DELIBERAZIONE N. 42 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 DEL 'TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA' (TUSP - D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175) - ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	Presente
GHIRARDELLI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
ALARI FIORINDO	CONSIGLIERE	Presente
PAISSONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
MARTINELLI MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
SERRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
SUARDI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI STEFANIA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA CATY LAZZARONI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

OGGETTO: RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 DEL 'TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA' (TUSP - D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175) - ANNO 2021.

PARERI

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Dott. NUNZIO PANTO', nella sua qualità di Segretario Comunale,

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione

Il Segretario Comunale

Dott. Nunzio PANTO'

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell' art n.49 del D.Lvo n.267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Dott. Andrea PAGNONI

OGGETTO: RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 DEL 'TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA' (TUSP - D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175) - ANNO 2021.

Il Sindaco elenca le società partecipate del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 06/05/2017 con la quale l'ente ha adottato il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipate previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"(TUSP), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017 nr. 100 (Decreto correttivo);

VISTO in particolare l'art. 20, comma 1, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

VISTO altresì l'art. 20, comma 2, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 il quale prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

ATTESO:

- che ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
 - ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 15/12/2018 in ordine alla ricognizione e razionalizzazione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) - anno 2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 30/12/2019 in ordine alla ricognizione e razionalizzazione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) - anno 2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 23/12/2020 in ordine alla ricognizione e razionalizzazione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) - anno 2020;

TENUTO CONTO che ai sensi citata normativa devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- ✓ non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del TUSP;
- ✓ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- ✓ previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle

due precedenti categorie;

- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Provaglio d'Iseo qualora l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo n. 100/97, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla Struttura di cui all'articolo 15 del T.U.S.P.;

DATO ATTO che il Comune di Predore detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

N.	N.	Denominazione partecipata	CF partecipata	Data costituzione	Forma giuridica	% Diretta	Anno costituzione	Stato attività
1	1 dir	COGEME SPA	00298360173	28/07/1970	S.p.a.	0,01%	1970	attiva
2	2 dir	SERVIZI COMUNALI SPA	02546290160	15/04/1997	S.p.a.	2,87%	1997	attiva
3	3 dir	UNIACQUE SPA	03299640163	20/03/2006	S.p.a.	0,17%	2006	attiva
4	4 dir	TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	98002670176	30/12/1994	S.r.l.	1,22%	1994	attiva

ESAMINATO l'esito della ricognizione effettuata come risultante **nell'allegato A** alla presente deliberazione, redatto dal servizio finanziario secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti, parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000 (**Allegato "B"**);

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale dott. Nunzio Pantò in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Andrea Pagnoni in ordine alla regolarità contabile;

QUINDI, esaminato e condiviso il piano di ricognizione e razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni redatto dal servizio finanziario (allegato "A");

RICHIAMATI:

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i;

- il vigente statuto comunale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti	n. 9
Astenuti	n. =
Votanti	n. 9
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. =

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE il Piano di ricognizione ordinaria delle società partecipate redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato "A"**);
3. DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
4. DI INCARICARE i competenti degli uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
6. DI DISPORRE che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
8. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su invito del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti	n. 9
Astenuti	n. =
Votanti	n. 9
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. =

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.lgs. n.267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Sindaco
BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA CATY LAZZARONI

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell' art.124, 1° comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all' Albo Pretorio il giorno 19.01.2022 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 19.01.2022 al 03.02.2022.

Addì 19.01.2022

Il Segretario Comunale
Dott. Nunzio PANTO'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lvo n.267/2000.

Addì _____

Il Segretario Comunale
Dott. Nunzio PANTO'

Allegato "A"

Ricognizione e razionalizzazione ordinaria delle società partecipate

(D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 –art. 20)



Anno 2021 (dati relative all'anno 2020)

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
Introduzione generale.....	3
Piano operativo e rendicontazione.....	5
Attuazione.....	8
PARTE SECONDA.....	9
Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2019 (Art. 20, c. 4, TUSP)	9
PARTE TERZA.....	11
Organi coinvolti	11
Partecipazioni dell'ente.....	12
Le partecipazioni societarie	12
Altre partecipazioni e associazionismo	14
Piano operativo di razionalizzazione.....	15
Ricognizione ordinaria partecipazioni - dirette.....	16
Valutazioni e conclusioni	32

PARTE PRIMA

Introduzione generale

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali avviassero un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si doveva ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Tali disposizioni normative sono state integrate con quelle del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato l’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il testo di legge in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto interviene rispondendo alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);
- la definizione delle responsabilità (art. 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Piano operativo e rendicontazione

L'art. 24 del citato d.lgs. 175/2016, modificato e integrato dal d.lgs. n. 100/2017 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, entro il 30 settembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
 - a. produzione di un Servizio di Interesse Generale (di seguito SIG), inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
 - d. autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;
 - e. servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

2. **Oneri di motivazione analitica** previsti dall'art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali

ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.

3. Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, ovvero:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

** per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:*

per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

il limite di almeno un milione di euro è stato applicato a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU).

*** per esattezza, la legge 145/2018 ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:*

dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);

della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

L'art. 16, comma 3bis, del DL n. 73/21 ha introdotto all'art. 24 del Dlgs n. 175/06 il comma 5ter che testualmente dispone: "le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".

Si prevede, poi, che al piano sia allegata una relazione tecnica e che esso sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”.

L'art. 24 del d.lgs. 175 imponeva alle Amministrazioni pubbliche una **revisione straordinaria** delle partecipazioni, l'art. 20 di tale testo normativo prevede, invece, che gli Enti pubblici provvedano con periodicità annuale, entro il 31 dicembre, alla **revisione ordinaria** delle proprie società partecipate. Si riporta di seguito il testo della disposizione normativa in parola:

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Attuazione

Il Consiglio Comunale negli ultimi anni ha trattato il tema delle società partecipata con diversi provvedimenti di razionalizzazione:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17 aprile 2015 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società partecipate” è stato adottato il primo piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 06.05.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175” relativa alla ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e individuazione delle eventuali partecipazioni da alienare.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 15.12.2018, è stata adottata la ricognizione e razionalizzazione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) - anno 2018.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2019, è stata adottata la ricognizione e razionalizzazione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) - anno 2019.

Da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/12/2020, è stata adottata la ricognizione e razionalizzazione annuale delle Società partecipate ex art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP - D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) - anno 2020.

In quest’ultima deliberazione, tenuto conto delle disposizioni del TUSP, Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esaminati i bilanci, i contratti societari e l’attività svolta dalle partecipate, l’attività desunta anche dalle informazioni dei siti internet delle stesse società, l’amministrazione comunale ha indicato di avere già attivato in passato un percorso finalizzato alla razionalizzazione delle società partecipate ed ha confermato pertanto l’interesse al mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Predore nelle stesse.

Con riferimento alla società Tutela Ambientale del Sebino srl si recepiva l’indicazione di procedere a razionalizzazione mediante fusione per incorporazione.

PARTE SECONDA

Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2019 (Art. 20, c. 4, TUSP)

Con deliberazione 30 del 23/12/2020 è stata approvata la ricognizione e razionalizzazione annuale al 31/12/2019, ex art. 20 del TUSP.

Il comma 4 dell'articolo 20 del TUSP stabilisce infatti che laddove il piano di razionalizzazione sia stato adottato, l'ente partecipante ne approvi una relazione sulla sua attuazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo, evidenziando i risultati.

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente. La rilevazione delle informazioni riguarderà solamente le partecipazioni dirette.

In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 o alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di operazione realizzata:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2020 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente:

- STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
- STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
- STATO DI ATTUAZIONE –Scioglimento/Liquidazione della società
- STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di fusione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura	Lavori preliminari
Stato di avanzamento della procedura	Lavori preliminari per permettere la definizione dei valori dei cespiti
Ulteriori informazioni	<p>Si riporta per estratto il contenuto del VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 1 15.07.2021 con riferimento al punto 3 Situazione progetto di aggregazione della società.</p> <p><i>“il lavoro svolto si è articolato nell'individuazione dei cespiti di competenza dell'area bresciana e di competenza dell'area bergamasca, nel risalire alla natura dei finanziamenti grazie ai quali sono stati realizzati i vari impianti in capo a Tas Srl e nella valorizzazione dei cespiti stessi. A questo punto non resta che determinare il valore residuo dei cespiti, operazione che stanno eseguendo i tecnici di Uniacque Spa, che successivamente condideranno, per una verifica, con i tecnici di Acque Bresciane Srl. Resta da definire l'approccio che da una parte Acque Bresciane Srl, dall'altra Uniacque Spa intendono adottare in merito al processo di aggregazione della Società T.A.S. Srl”</i></p>

PARTE TERZA**Organi coinvolti**

I soggetti obbligati alla revisione periodica delle partecipazioni

Soggetto	Deve adottare un proprio piano di revisione periodica	È incluso nel piano di Razionalizzazione del socio
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs.165/2001 (tra cui gli enti locali)	SI	Non applicabile
Consorzi tra enti locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del Tuel, non aventi natura societaria	SI	NO
Consorzi tra enti locali aventi natura societaria	NO	SI
Associazioni a cui partecipano amministrazioni pubbliche	SI	NO
Aziende speciali ex art. 114 del Tuel	SI	NO
Enti pubblici economici	SI	NO
Autorità del sistema portuale	SI	NO


Le società da includere nel piano di revisione periodica delle partecipazioni

Soggetto	Inclusione nella revisione periodica	Note
Società a totale partecipazione pubblica diretta, a prescindere dalla quota di partecipazione	SI	
Società a parziale partecipazione pubblica diretta, sia maggioritaria che minoritaria, a prescindere dalla quota di partecipazione	SI	
Società quotate in mercati regolamentati alla data del 31/12/2015 o che hanno avviato la procedura di quotazione alla data del 23/09/2016	NO	Art. 1, comma 5, TUSP
Società quotate in mercati regolamentati diverse da quelle sopra indicate	SI	
Società partecipate dalla società "tramite" quotata, controllate da pubbliche amministrazioni	SI	
Società a partecipazione pubblica indiretta, detenute per il tramite di società nei confronti delle quali l'ente esercita un controllo solitario o congiunto, a prescindere dalla quota di partecipazione	SI	occorre il coordinamento tra i soci
Società a partecipazione pubblica indiretta, detenute per il tramite di società nei confronti delle quali l'ente NON esercita il controllo	NO	
Consorzi non aventi natura societaria	NO	Devono adottare un proprio piano
Aziende speciali	NO	
Altri enti strumentali	NO	

Partecipazioni dell'ente

Le partecipazioni societarie

Rappresentazione grafica struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente



Le partecipazioni societarie detenute dal Comune alla data del **31.12.2019**, oggetto del presente piano, risultano essere le seguenti:

N.	N.	Denominazione partecipata	CF partecipata	Data costituzione	Forma giuridica	% Diretta	Anno costituzione	Stato attività
1	1 dir	COGEME SPA	00298360173	28/07/1970	S.p.a.	0,01%	1970	attiva
2	2 dir	SERVIZI COMUNALI SPA	02546290160	15/04/1997	S.p.a.	2,87%	1997	attiva
3	3 dir	UNIACQUE SPA	03299640163	20/03/2006	S.p.a.	0,17%	2006	attiva
4	4 dir	TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	98002670176	30/12/1994	S.r.l.	1,22%	1994	attiva

Le partecipazioni societarie detenute in forma indiretta dal Comune alla data del 31.12.2019 risultano essere le seguenti:

N.	N.	Denominazione partecipata	CF partecipata	Data costituzione	Forma giuridica	Società tramite	% diretta	% indiretta	Anno costituzione	Stato attività
5	1 dir 1 ind	GANDOVERE DEPURAZIONE SRL	2903940985	08/06/2007	S.r.l.	COGEME S.P.A.	96,00%	0,00816%	2007	attiva
6	1 dir 2 ind	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	3372830988	15/11/2011	S.r.l.	COGEME S.P.A.	100,00%	0,00850%	2011	attiva
7	1 dir 3 ind	LINEA GROUP HOLDING SPA	1389070192	28/07/2006	S.p.a.	COGEME S.P.A.	15,15%	0,00129%	2006	attiva
8	1 dir 4 ind	A2A SPA	12883420155	02/07/1999	S.p.a.	COGEME S.P.A.	0,39%	0,00003%	1999	attiva
9	1 dir 5 ind	SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	451610174	18/10/1970	S.p.a.	COGEME S.P.A.	1,16%	0,00010%	1971	attiva
10	1 dir 6 ind	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L. IN BREVE ANCHE A.O.B. DUE SRL	2944230982	21/11/2007	S.r.l.	COGEME S.P.A.	79,40%	0,00675%	2007	attiva
11	2 dir 1 ind	MICROMEGA NETWORK S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	826050981	24/06/1997	S.c.r.l.	SERVIZI COMUNALI S.P.A.	1,12%	0,03214%	1997	inattiva
12	2 dir 2 ind	SABB SPA	2209730163	1992	S.p.a.	SERVIZI COMUNALI S.P.A.	0,68%	0,01960%	1992	attiva
13	3 dir 1 ind	INGEGNERIE TOSCANE SRL	6111950488	40528	S.r.l.	UNIACQUE S.P.A.	1,00%	0,00170%	2010	attiva
14	4 dir 1 ind	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L. IN BREVE ANCHE A.O.B. DUE SRL	2944230982	21/11/2007	S.r.l.	TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	5,15%	0,06283%	2007	attiva

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Predore, oltre a far parte della Comunità dei Laghi Bergamaschi, partecipa in altri organismi come di seguito indicato:

- Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano fiume Oglio

Piano operativo di razionalizzazione

Secondo quanto indicato nel documento Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) sono oggetto di comunicazione tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> i dati riferiti a:

1. **tutte le partecipazioni dirette** detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. **tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione.** Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica.

In relazione a quanto sopraindicato si espone il piano operativo di razionalizzazione riferito alle sole partecipazioni dirette.

Ricognizione ordinaria partecipazioni - dirette

1 COGEME SPA – C.F. 00298360173

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	00298360173
Denominazione	COGEME SPA
Anno costituzione della società	1970
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno inizio della procedura	/
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Brescia
Comune	Rovato
CAP*	25038
Indirizzo*	Via XXV aprile, 18
Telefono*	03077141
FAX*	0307722700
Email*	cogemespa.aga@cert.cogeme.net
*compilazione campo facoltativa	

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività prevalente	FORNITURA VAPORE E ARIA CONDIZIONATA, GESTIONE CONTO TERZI CENTRALI TERMICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (GESTIONE CALORE - SERVIZIO ENERGIA), REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO-PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E ...
Codice ATECO	35.3

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	no
Previsione statuto limiti sul fatturato	no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	/
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP – Attività produttive di beni e servizi

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	15
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€. 64.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€. 33.000

	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.998.507	3.647.317	4.093.370	2.827.985	5.050.796

	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.828.646	3.550.724	4.444.025
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.985.040	1.422.724	2.602.767
di cui Contributi in conto esercizio	13.515	15.174	139.077

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
-----------------------------	------------------------

Quota diretta	0,0085%
Codice Fiscale Tramite	/
Denominazione Tramite (organismo)	/
Quota detenuta dalla Tramite nella società	/

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
-------------------	---

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	gestione di partecipazioni in società di erogazione di servizi pubblici, gestione dei servizi pubblici affidati, sviluppo della gestione associata dei servizi ai Comuni e sostegno allo sviluppo economico-sociale del territorio
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	/
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	/
Termine previsto per la razionalizzazione	nessun termine

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	/
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	/

Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio comunale.

L'amministrazione comunale non nomina nessun rappresentante negli organi di governo della società.

Si può affermare che sussistono tutti i requisiti necessari affinché il Comune possa mantenere la propria partecipazione in Cogeme spa e pertanto, analogamente a quanto già indicato nelle precedenti operazioni di revisione societaria, non è necessario intraprendere alcuna azione.

2 SERVIZI COMUNALI SPA – C.F. 02546290160

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02546290160
Denominazione	SERVIZI COMUNALI SPA
Anno di costituzione della società	1997
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno inizio della procedura	/
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Sarnico
CAP*	24067
Indirizzo*	Via Suardo, 14A
Telefono*	035914122
FAX*	035914618
Email*	protocollo@pec.servizicomunali.it
*compilazione campo facoltativa	

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività prevalente	RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI
Codice ATECO	38.11

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	/
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP – Attività produttive di beni e servizi

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	187
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	23.631
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.104

	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.297.424	2.818.630	1.797.853	2.237.891	1.354.902

	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.354.185	27.753.748	25.918.140
A5) Altri Ricavi e Proventi	349.817	1.541.922	393.025
di cui Contributi in conto esercizio	45.969	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	2,87%
Codice Fiscale Tramite	/
Denominazione Tramite (organismo)	/
Quota detenuta dalla Tramite nella società	/

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
--------------------------	---

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	affidataria in house dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbana, dell'igiene urbana e della gestione dei tributi locali.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	/
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	/
Termine previsto per la razionalizzazione	nessun termine
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	/
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	/

L'amministrazione comunale non nomina nessun rappresentante negli organi di governo della società. La società gestisce per conto del Comune il servizio di igiene urbana comprendente anche la gestione dello sportello tributi.

Il relazione alla rispondenza della società ai requisiti previsti per l'affidamento in house providing, tenuto conto della solidità dell'azienda evidenziata nei bilanci e della concreta possibilità di usufruire di

utili la volontà dell'Amministrazione comunale è di ritenere imprescindibile il mantenimento della stessa partecipazione societaria.

3 UNIACQUE SPA – C.F. 03299640163

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	03299640163
Denominazione	UNIACQUE SPA
Anno di costituzione della società	2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno inizio della procedura	/
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Bergamo
Comune	Bergamo
CAP	24126
Indirizzo*	Via delle Canovine, 21
Telefono*	035 3070111
FAX*	035 3070110
Email*	info@pec.uniacqua.bg.it
*compilazione campo facoltativa	

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività prevalente	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA ACQUA
Codice ATECO	36.00

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP – Attività produttive di beni e servizi

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	410,59
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	112.318
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	78.000

	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	15.923.389	6.492.972	9.157.897	9.210.072	10.596.881

	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	117.084.310	97.800.625	89.517.364
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.034.205	1.998.382	1.464.347
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,175%
Codice Fiscale Tramite	/

Denominazione Tramite (organismo)	/
Quota detenuta dalla Tramite nella società	/

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
-------------------	---

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'autorità d'ambito della Provincia di Bergamo
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	/
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	/
Termine previsto per la razionalizzazione	nessun termine
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	/
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	/

Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio comunale. L'amministrazione comunale non nomina nessun rappresentante negli organi di governo della società.

Si precisa che la società Aqualis Spa non è detenuta alla data del 31/12/2020 in quanto è stata incorporata nella Società Uniacque Spa con decorrenza 01/01/2021.

È intenzione dell'Amministrazione comunale mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in considerazione della strategicità degli obiettivi in quanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio comunale.

4

TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL – C.F. 98002670176

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	98002670176
Denominazione	TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL
Anno costituzione della società	1994
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno inizio della procedura	/
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Brescia
Comune	Iseo
CAP*	25049
Indirizzo*	Viale Europa, 9
Telefono*	0309840588
FAX*	/
Email*	ctas.sebino@tin.it
*compilazione campo facoltativa	

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività prevalente	GESTIONE DEL CICLO COMPLETO E/O INTEGRATO DELL'ACQUA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL SEBINO, NONCHE' DEI TERRITORI DI ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E BRESCIA E/O DELLA REGIONE LOMBARDIA. IL CICLO ...
Codice ATECO	36

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	/
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP – Attività produttive di beni e servizi

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	8.200
Numero dei componenti dell'organo di controllo	/
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	/

	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	1.201	1.058	2.977	5.905	5.979

	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	84.453	92.699	97.949
di cui Contributi in conto esercizio	/	/	/

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
-----------------------------	------------------------

Quota diretta	1,22%
Codice Fiscale Tramite	/
Denominazione Tramite (organismo)	/
Quota detenuta dalla Tramite nella società	/

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
-------------------	---

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	PROPRIETÀ RETI SERVIZIO IDRICO. GESTIONE CANONI CONCESSIONE RELATIVI
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	/
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Fusione della società per incorporazione in altra società
Termine previsto per la razionalizzazione	31.12.2022
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	/

Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	/
---	---

Si conferma quanto indicato nel precedente piano di razionalizzazione ovvero la scelta della fusione della società per incorporazione in altra società.

Si riporta per estratto il contenuto del VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 1 15/07/2021 con riferimento al punto 3 Situazione progetto di aggregazione della società.

“..il lavoro svolto si è articolato nell'individuazione dei cespiti di competenza dell'area bresciana e di competenza dell'area bergamasca, nel risalire alla natura dei finanziamenti grazie ai quali sono stati realizzati i vari impianti in capo a Tas Srl e nella valorizzazione dei cespiti stessi. A questo punto non resta che determinare il valore residuo dei cespiti, operazione che stanno eseguendo i tecnici di Uniacque Spa, che successivamente condivideranno, per una verifica, con i tecnici di Acque Bresciane Srl. Resta da definire l'approccio che da una parte Acque Bresciane Srl, dall'altra Uniacque Spa intendono adottare in merito al processo di aggregazione della Società TAS Srl.”

Valutazioni e conclusioni

Tenuto conto delle disposizioni di cui al più volte citato TUSP, Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esaminati i bilanci, i contratti societari e l'attività svolta dalle partecipate, l'attività desunta anche dalle informazioni dei siti internet delle stesse società, si ritiene di avere già attivato in passato un percorso finalizzato alla razionalizzazione delle società partecipate e si conferma pertanto, in coerenza con quanto indicato nelle linee programmatiche del mandato amministrativo e nel DUP, l'interesse al mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune.

Con riferimento alla società Tutela Ambientale del Sebino Srl si recepisce l'indicazione di procedere a razionalizzazione mediante fusione per incorporazione.

COMUNE DI PREDORE

PROVINCIA DI BERGAMO

Parere n. 9 del 23/12/2021

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA ART. 20 DLGS 175/2016

Il Revisore Rag. FRANCIOSI PIERPAOLO Revisore unico nominato ai sensi dell'art. 234 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

In data 17/12/2021 ha esaminato la documentazione trasmessagli dall'Ente, per esprimere di seguito il proprio parere sulla ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Predore. In particolare, il Revisore ha analizzato la seguente documentazione:

1. Proposta di delibera per l'approvazione della ricognizione ordinaria delle società partecipate;
2. La ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 Dlgs 175/2016.

PREMESSO

Secondo la disciplina l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20 Dlgs 175/2016. In questo senso: Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio. L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

VISTO

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm;
- il D.Lgs 16/06/2017 n. 100 (correttivo del precedente);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Segretario Comunale e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

CONSIDERATO

- che nella relazione tecnica sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Predore;
- che, dall'analisi delle suddette schede, vengono adeguatamente motivate le ragioni per cui le partecipazioni vanno mantenute o razionalizzate visto il rispetto delle condizioni poste dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse;
- che viene quindi confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, con l'unica eccezione della società "Tutela Ambientale del Sebino Srl" per la quale viene mantenuta l'indicazione già espressa nella precedente valutazione di razionalizzazione della partecipazione mediante fusione per incorporazione in altra società.

TUTTO CIO' PREMESSO

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2017, la coerenza operativa del Comune al dettato normativo del D.Lgs n. 175/2016.

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni, invita l'Ente a monitorare eventuali costi dei servizi forniti dalle partecipate per il contenimento delle spese connesse e verificare i bilanci delle stesse attuando in caso di venir meno delle condizioni preposte dalla normativa le scelte opportune ed eventualmente dovute ed inviare copia della Deliberazione in questione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e a tutte le società partecipate.

Villa Carcina, 23/12/2021


L'organo di Revisione
Rag. Pierpaolo Franciosi